

DIRITTI ASL

Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 32

“Tariffe per il riconoscimento condizionato e definito, per la registrazione e per i relativi aggiornativi e per le autorizzazioni”

Dal 1 gennaio 2022

Sono stabilite su base nazionale le tariffe che gli operatori sono tenuti a versare alle Aziende UUSSLL per i procedimenti inerenti:

- 1- Riconoscimenti condizionati e definitivi degli stabilimenti alimentari
- 2- Riconoscimenti degli stabilimenti di mangimi
- 3- Riconoscimenti di sottoprodotti di origine animale
- 4- Riconoscimenti condizionati e definitivi degli stabilimenti di cui agli art. da 94 a 100 e da 176 a 184 del Regolamento UE 2016/429
- 5- Autorizzazioni rilasciate nelle funzioni dell'autorità competente
- 6- RegISTRAZIONI degli stabilimenti del settore alimentare (art. 6 del Reg. CE 852/04) e dei mangimi (art. 9 Reg. 183/2005) che sono effettuate con SCIA su canale telematico

Per le tariffe relative ai riconoscimenti comunitari e alle autorizzazioni nelle funzioni di autorità competente, l'importo non sarà corrisposto in modo anticipato dall'operatore ma sarà richiesto dall'Azienda USL sulla base degli accertamenti effettuati dalla UF SPVSA di zona.

Per quanto riguarda **la tariffa forfettaria per le nuove registrazioni e gli aggiornamenti della registrazione**, il cui importo è fissato in **Euro 20,00**, in attesa dell'adeguamento per l'utilizzo di Pago PA, continuano a restare validi i pagamenti effettuati con bollettino di c.c. postale o bonifico bancario fa effettuarsi su:

Per la Provincia di Grosseto:

IBAN IT 96 L 07601 14300 000048957443 o conto corrente postale n. 48957443 intestati entrambi a AZIENDA USL TOSCANA SUDEST, causale: Proventi D.Lgs. 32/2021

La ricevuta di pagamento dovrà essere inserita dall'operatore sulla piattaforma STAR per le successive verifiche di competenza.

Il decreto inoltre **ESCLUDE:**

- **Gli enti del terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117**

- **Le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione Civile di cui al D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1**

Le tariffe per gli aggiornamenti della registrazione e del riconoscimento NON SONO DOVUTE nei seguenti casi:

- Sospensione o revoca del riconoscimento
- Sospensione e o cessazione dell'attività di uno stabilimento registrato
- Variazione della toponomastica
- Variazione di rappresentante legale di società di capitali

I nuovi importi vanno a sostituire le seguenti voci del tariffario regionale della prevenzione, che cesseranno pertanto di essere valide dal 1 gennaio 2022:

Z34 Registrazione/notifiche imprese del settore alimentare dei sottoprodotti e dei mangimi, comprese SCIA (nuove attività subingressi e variazioni tipologia produttiva)

Z34bis Notifica per manifestazioni temporanee collettive a scopo espositivo o commerciale, mostre, fiere, ecc...

SA6 Parere per rilascio dei riconoscimenti (Reg. 852/04 e 853/04) per modifiche strutturali e/o impiantistiche di stabilimenti di alimenti di origine animale e non animale e di sottoprodotti di origine animale già autorizzati/riconosciuti

SA7 Parere per aggiornamento dell'atto di autorizzazione o riconoscimento per variazione tipologie produttive di stabilimenti di alimenti di origine animale e non animale e di sottoprodotti di origine animale già autorizzati/riconosciuti

SA8 Parere per cambio della ragione sociale di stabilimenti ed intermediari riconosciuti/registratori operanti nel settore dell'alimentazione degli animali

T1 Riconoscimento rilasciato a stabilimenti ai sensi del Reg. 852/2004

T2 Cambio di ragione sociale di stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. 852/2004

Vet30 Classificazione di nuove zone di produzione e stabulazione per una o più specie di molluschi bivalvi ed echinodermi

Ve36 Autorizzazione/Registrazione imprese di acquacoltura